

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
BETTIOL GIUSEPPE ed altri: Inclusionione dell'insegnamento delle istituzioni di diritto penale tra gli insegnamenti complementari delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche. (2848)	933
PRESIDENTE	933, 936
MORO ALDO	933, 936
TESAURO, <i>Relatore</i>	935, 936
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	935
LOZZA	935
AMBRICO	935
RESCIGNO	935, 936
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	936

La seduta comincia alle 9,30.

FAZIO LONGO ROSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bettiol Giuseppe ed altri: Inclusionione dell'insegnamento delle istituzioni di diritto penale tra gli insegnamenti complementari delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche. (2848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bettiol Giuseppe

ed altri: « Inclusionione dell'insegnamento delle istituzioni di diritto penale tra gli insegnamenti complementari delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche ».

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che la discussione generale di questa proposta di legge fu iniziata nella seduta del 18 luglio 1952 e nella stessa seduta rinviata, essendosi prospettata l'opportunità di alcune modifiche.

MORO ALDO. Vorrei dare ragione di alcuni emendamenti che come presentatore crederei di apportare a questa proposta di legge, tenendo conto delle osservazioni che furono a suo tempo fatte dai colleghi.

Questa proposta di legge, inizialmente, mirava ad includere l'insegnamento delle istituzioni di diritto penale, nella forma di insegnamento complementare, nell'ordinamento degli studi delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche. La ragione determinante era una esigenza di carattere didattico, che già ebbi ad esporre. Fu osservato, da parte dei colleghi, che mal si comprendeva come potesse assumere forma di insegnamento complementare un insegnamento istituzionale, cioè un insegnamento di carattere generico, elementare e, per sua natura, propedeutico, tendente a dare agli studenti universitari quelle cognizioni fondamentali inerenti, nella specie, al diritto penale, le quali dovrebbero permettere di seguire con maggior profitto i corsi più ampi ed approfonditi del diritto penale.

Sin da quel momento, ebbi a dire che ritenevo giusta questa osservazione e che i presentatori della proposta di legge si erano limi-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

tati a proporre l'inclusione delle istituzioni di diritto penale tra gli insegnamenti complementari in quanto, in vista di una possibile rapida approvazione della legge sulla riforma della scuola, avevano ritenuto di dover fare soltanto un primo passo innanzi verso la soddisfazione di questa esigenza. Però, tenuto conto che la legge sulla riforma della scuola non sembra possa essere approvata nell'immediato futuro, anche io ritengo che si possa realizzare questo giusto completamento degli insegnamenti fondamentali della facoltà di giurisprudenza.

Era stata fatta anche un'altra osservazione relativa all'opportunità che, non soltanto vi fosse uno studio propedeutico del diritto penale, ma anche uno studio propedeutico del diritto pubblico generale.

Come è noto, nella facoltà di giurisprudenza si studia, da un lato il diritto costituzionale, dall'altro il diritto amministrativo. Però, anche in questo campo si deve lamentare la mancanza dello studio di quelle norme elementari e generali che permettono di compiere gli studi del diritto vero e proprio con quella profondità e con quella ampiezza che sono opportune per la preparazione professionale del giovane studente. Infatti, come è noto, nella facoltà di giurisprudenza sono finora insegnate due istituzioni, le istituzioni di diritto romano e le istituzioni di diritto privato. Alle istituzioni di diritto romano seguono, da un lato, la storia del diritto romano, materia annuale, e dall'altro il diritto romano, materia biennale. Sicché, complessivamente, quattro corsi sono dedicati allo studio del diritto romano.

Analogamente, per il diritto privato vi è un insegnamento propedeutico di istituzioni di diritto privato e un insegnamento biennale di diritto civile; accanto a quest'ultimo vi è un insegnamento annuale di diritto commerciale.

Come si vede, alle materie del diritto romano e del diritto privato è dato un ampio svolgimento, poiché vi sono quattro corsi per ciascuna di esse. Mentre, non si sa bene per quale ragione, l'insegnamento del diritto pubblico è limitato ad un insegnamento annuale di diritto costituzionale e ad un insegnamento biennale di diritto amministrativo, che resta sempre incompleto perché, dovendo trattare più profondamente alcune parti del programma, finisce col rimanere scoperto lo studio delle norme elementari e generali della materia.

Lo stesso si dica per l'insegnamento del diritto penale, al quale è dedicato un corso

biennale, evidentemente insufficiente per una trattazione profonda della materia, per cui i professori debbono limitarsi a trattarne alcune parti. Ora, la trattazione profonda di alcune parti della materia, mentre è perfettamente concepibile quando vi sia stato un precedente studio istituzionale (come avviene per il diritto privato e per il diritto romano), lascia invece scoperta la preparazione dello studente quando questo studio preparatorio di carattere generale non vi sia stato.

Da ciò la necessità, a mio parere, di includere nell'ambito degli insegnamenti fondamentali della facoltà di giurisprudenza, da un lato le istituzioni di diritto pubblico, e dall'altro le istituzioni di diritto penale. In sostanza, il primo anno di studio presso la facoltà dovrebbe essere dedicato ad uno studio di carattere propedeutico, preparatorio, che poi è il solo che il giovane al primo anno di università possa assimilare, mentre, con l'attuale ordinamento, il giovane già nel primo anno è chiamato a studiare anche qualche materia non propedeutica, per la quale evidentemente non è preparato.

Per quanto riguarda la facoltà di scienze politiche, la richiesta dell'inclusione del diritto penale tra le materie fondamentali della facoltà mi pare pienamente giustificata, e c'è proprio da domandarsi perché mai non ci si sia pensato prima, dal momento che vengono insegnate le istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico. Per comprendere come un insegnamento, almeno in forma elementare, del diritto penale sia necessario nella facoltà di scienze politiche, basta pensare che con questa laurea si può accedere a tutte le carriere dello Stato, esclusa la magistratura; che, quindi, si può diventare commissario di pubblica sicurezza, nel qual caso si deve applicare il Codice penale; si può diventare diplomatici, ed anche in questo campo vi è tutta una serie di reati che interessano l'attività del console all'estero.

Poiché ci si era preoccupati dell'aggravio che poteva derivare dall'inclusione di questi insegnamenti tra gli studi di giurisprudenza e scienze politiche, tenuto conto che nella facoltà di giurisprudenza è prevista la obbligatorietà di tre esami a scelta dello studente, e nella facoltà di scienze politiche di quattro esami a scelta dello studente, io penso di proporre, analogamente a quanto fu fatto quando furono integrate le tabelle relative agli insegnamenti della facoltà di medicina, che questi insegnamenti complementari siano ridotti a due nella facoltà di giurisprudenza, e a tre nella facoltà di scienze politiche.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

Così pure mi sembra equo stabilire che questo nuovo ordinamento si applichi soltanto agli studenti che si iscrivono a queste facoltà a partire dal prossimo anno accademico 1953-1954, lasciando che gli studenti, i quali hanno iniziato gli studi con diverso ordinamento, li completino con l'ordinamento più ridotto.

Pertanto, ho predisposto un testo in cui si tiene conto di queste proposte che ho fatto, e del quale mi riservo di dare lettura dopo lo svolgimento della discussione generale.

TESAURO, *Relatore*. Alle osservazioni dell'onorevole Moro, sulle quali concordo pienamente, desidero aggiungere alcune altre.

Io credo che l'insegnamento del diritto amministrativo sia assolutamente indispensabile nella facoltà di economia e commercio, perché la laurea in economia e commercio dà la possibilità di partecipare a tutti i concorsi di gruppo A delle varie Amministrazioni dello Stato, di modo che si arriva all'assurdo che molti hanno la possibilità di entrare nelle prefetture, nelle intendenze di finanza, senza aver mai avuto un insegnamento particolare del diritto amministrativo. Quindi, ritengo che l'inclusione di questo insegnamento sia una esigenza profondamente sentita.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In atto è complementare.

TESAURO, *Relatore*. È assolutamente indispensabile, secondo il mio convincimento, che esso sia fondamentale.

Vorrei aggiungere che, oltre alle istituzioni di diritto penale, appaiono indispensabili anche le istituzioni di diritto processuale. Per rendersi conto dell'identità delle ragioni per le quali appaiono opportune tanto le istituzioni di diritto penale, quanto quelle di diritto processuale in genere, bisogna riportarsi soprattutto al fatto che per diritto pubblico dovrebbe intendersi e diritto costituzionale e diritto amministrativo e diritto processuale e diritto penale. Senonché avviene che il diritto pubblico è inteso tradizionalmente, sia nel campo accademico che in quello dottrinario, come limitato esclusivamente al diritto costituzionale e, in parte, al diritto amministrativo. Ecco perché io ritengo sia assolutamente indispensabile completare quello che ha opportunamente proposto l'onorevole Moro con un emendamento aggiuntivo per la inclusione anche delle istituzioni di diritto processuale.

LOZZA. Signor Presidente, mi pare che gli emendamenti siano di grandissima importanza, perciò vorrei pregarla di fare in modo che tutti i colleghi li abbiano stampati, per potersi pronunciare su di essi solo dopo averli

meditati. Noi ora ci troviamo davanti ad una proposta di legge che viene modificata profondamente ed enormemente ampliata. Può darsi che queste richieste siano ragionevoli e giuste; però debbono essere approfondite, in modo da poter esprimere il proprio parere su di esse, cosa che, per esempio, io ora non sono in grado di fare.

TESAURO, *Relatore*. Indubbiamente, l'onorevole Lozza prospetta una esigenza degna della massima considerazione. Però, lo stesso onorevole Lozza dovrà convenire con me che questa discussione è stata fatta molti mesi fa e fu rinviata proprio per dar modo di approfondire la questione.

AMBRICO. L'altra volta, è stata rinviata la discussione di questa proposta di legge per la ragione semplicissima che si notò come la innovazione comportasse tutta una valutazione generale circa l'impostazione degli studi nella facoltà di giurisprudenza. Ora l'onorevole Moro ha prospettato una soluzione intermedia che entro certi limiti è ragionevole e probabilmente anche accettabile.

Io, in linea di massima, sarei per un esame organico del piano di studi, esame da farsi nella sede opportuna, cioè quando si tratterà di affrontare il problema della riforma dell'ordinamento universitario. Ma poiché questa riforma dell'ordinamento universitario è di là da venire, è comprensibile che si addiverga alla considerazione di determinati elementi essenziali, come quelli prospettati dall'onorevole Moro. Però, estendere ulteriormente le innovazioni mi pare un po' azzardato: mi pare che significhi voler porre mano a una serie di questioni che risollevarono proprio il problema di fondo. Ed io non credo sia conveniente affrontarlo in questa sede, perché non c'è il tempo, né questo è il luogo più opportuno per farlo.

Pregherei perciò l'onorevole Tesauro di ritirare la proposta che ha fatto per una ulteriore estensione, e di mantenersi sul terreno della proposta Moro.

RESCIGNO. Effettivamente, l'altra volta la proposta di legge fu rinviata perché si ritenne che fosse di tale delicatezza da meritare un maggiore approfondimento.

Con gli emendamenti proposti, essa diventa veramente molto ampia. Mentre prima si parlava solo dell'inclusione dell'insegnamento di istituzioni di diritto penale tra quelli complementari, adesso si vogliono includere anche altre materie come fondamentali. Ricordo che, ai miei tempi, c'erano quei due corsi di istituzioni cui accennava l'onorevole Moro, più le altre materie: erano diciotto in tutto.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

Andando di questo passo, per ogni materia della facoltà di legge si avrà un corso di istituzioni, e il numero degli insegnamenti diventerà doppio.

Inoltre, faccio rilevare che, quando si tratta delle scuole elementari e secondarie, se c'è anche una piccola spesa a carico del bilancio dello Stato, bisogna chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro. Io domando al Presidente se per la istituzione di tre cattedre nuove in tutte le università della Repubblica non occorra il parere della IV Commissione.

MORO ALDO. Ma non comporta aggravio finanziario. Il numero dei posti di ruolo resta quello che è. Non è detto che questi insegnamenti debbano essere impartiti da professori di ruolo. Saranno le singole facoltà ad attribuire questi insegnamenti per incarico oppure ad un posto di ruolo.

TESAURO, *Relatore*. Il numero dei posti di ruolo non cambia assolutamente.

RESCIGNO. Comunque, si tratta di una questione importante che merita di essere approfondita.

PRESIDENTE. Indubbiamente, la proposta dell'onorevole Lozza è da prendersi in considerazione. Noi potremmo pregare gli onore-

voli Moro e Tesauro di preparare un testo coordinato da distribuire ai colleghi, in modo che in una prossima seduta si possa discutere a ragion veduta.

MORO ALDO. Desidererei conoscere in proposito il parere di massima del Governo.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole alla proposta di legge e agli emendamenti, sia dell'onorevole Moro, sia dell'onorevole Tesauro.

MORO ALDO. Desidero solo aggiungere che proporrò anche che sia cambiato il nome dell'insegnamento di procedura penale nell'altro di insegnamento di diritto processuale penale, perché questa è la natura dell'insegnamento che non è più considerato come una tecnica del processo, ma come diritto del processo penale.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,10.